

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 30 del 20/12/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024

L'anno duemilaventitre, addì venti del mese di Dicembre alle ore 21:15, presso la sala consiliare sita in via Matteotti 13/a si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di seconda convocazione nelle persone dei Sigg.:

| | Pres. | Ass. |
|--------------------------|--------------|-------------|
| TREVISAN PAOLO | X | |
| MINONZIO ALFONSO | X | |
| CARABELLI ANGELO | X | |
| GARRI' FRANK | X | |
| BARBIERO URBANO | X | |
| LAVORGNA ANNA ELISABETTA | X | |
| TOSETTO CLAUDIO | X | |
| DE CARLI MICHELA | X | |
| MAFFIOLINI MARCO | X | |
| FRATTINI STEFANO | X | |
| CRUGLIANO LUCA | | X |
| BOSCO FRANCESCO | X | |

PRESENTI: 11

ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE SALVATORE CURABA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Dopo aver constatato il numero legale, il Presidente sig. **PAOLO TREVISAN** in qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica il punto all'ordine del giorno di cui all'oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024

SINDACO

“Al punto numero 4 abbiamo il punto riguardante l'imposta municipale propria IMU e la conferma per il 2024 delle aliquote. Come già negli anni precedenti abbiamo ritenuto di non modificare l'aliquota IMU. Queste chiaramente sono delibere propedeutiche all'approvazione del bilancio preventivo. Ci sono interventi?”

BOSCO

“Io per coerenza con quello che ho votato l'anno scorso e anche nel 2021, siccome non trovo equo le aliquote per le case in comodato d'uso voto contro.”

SINDACO

“Va bene, chi è favorevole?”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 1 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020) ha disposto con i commi dal 738 al 783, a decorrere dal 01.01.2020:

- a) l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1 - commi 639 e seguenti della L.147/13 limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI (restano in vigore quelle inerenti la TARI);
- b) la disciplina della nuova IMU;

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/07/2020.

Dato atto che la Legge 160/19, per le diverse fattispecie previste, indicata i seguenti limiti:

–abitazioni principali: sono tassate se di lusso, ossia se incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, comprese le loro pertinenze, con applicazione di un'aliquota base dello 0,5%, che può giungere ad un massimo dello 0,6%, con possibilità di azzeramento (a queste unità immobiliari è applicata una detrazione di € 200,00 calcolata su base annua per ogni unità abitativa, proporzionata ai mesi ed alla percentuale di possesso);

–fabbricati rurali ad uso strumentale: è riproposta la misura base dello 0,1%, con possibilità di azzeramento;

–“beni merce fabbricati saranno esenti a decorrere dal 2022;

–terreni agricoli: l'aliquota base resta pari allo 0,76%, ma può raggiungere l'1,06%, con possibilità di azzeramento;

–fabbricati inclusi nel gruppo “D”: è portata allo 0,86% l'aliquota base, ricordando che allo Stato spetta la quota corrispondente all'aliquota dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di stabilire l'aliquota nella misura massima dell'1,06% o di contenerla allo 0,76%, pari alla quota dello Stato;

–altri immobili: l'aliquota base è fissata allo 0,86%, ed è aumentabile fino all'1,06%, con possibilità di azzerarla.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30/04/2020 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020.

Richiamate altresì le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 3 del 31/03/2021 con la quale sono state confermate le aliquote per l'anno 2021
- n. 4 del 10/01/2022 con la quale sono state confermate le aliquote per l'anno 2022
- n. 4 del 17/04/2023 con la quale sono state confermate le aliquote per l'anno 2023.

Ritenuto dover confermare anche per l'anno 2024 le aliquote in vigore per l'anno 2023 confermate ed approvate con il sopra richiamato atto consiliare.

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) non è dovuta la prima rata 2021 della nuova IMU di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Ritenuto, pertanto, allo scopo di garantire il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, la corretta gestione, la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2024 le aliquote IMU già in vigore nell'anno 2023 e precisamente:

| | |
|---|---|
| Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale | Esclusi dalla nuova IMU |
| Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011. La detrazione è pari ad €. 200,00 | 6 per mille |
| Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune (riduzione prevista a partire dalla data di registrazione del contratto e in presenza di dichiarazione) | 10,6 per mille con riduzione del 50 per cento della base imponibile |
| Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti | Esclusi dalla nuova IMU |
| Aliquota per immobili categoria catastale C/1 – C/3 ad uso strumentale per la propria attività dove viene svolta attività artigianale, commerciale al dettaglio, escluso settore terziario. Tali attività devono essere svolte dal proprietario, o parente ed affine entro il II grado, nonché dal conduttore nel caso di immobili acquistati in leasing. La riduzione non si applica qualora non vi sia il regolare svolgimento dell'attività. | 6 per mille |
| La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso | Esclusi dalla nuova IMU |
| Aliquota per le aree edificabili | 8,6 per mille |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1 per mille |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) | 2,5 per mille (esenti dal 2022) |
| Aliquota altri immobili locati | 10,6 per mille |

| | |
|---|----------------|
| Aliquota immobili in categoria catastale D1 ad uso strumentale dove viene svolta attività artigianale, escluso settore terziario. Tali attività devono essere svolte dal proprietario, o parente ed affine entro il II grado, nonché dal conduttore nel caso di immobili acquistati in leasing. La riduzione non si applica qualora non vi sia il regolare svolgimento dell'attività. | 7,6 per mille |
| Aliquota immobili classificati nel gruppo catastale D (anche locati) | 10,6 per mille |
| Aliquota per tutti gli altri immobili | 10,6 per mille |

Preso atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze; la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre comporta l'inefficacia delle delibere delle aliquote e del regolamento adottati con conseguente applicazione delle aliquote e del regolamento vigenti nell'anno precedente.

Visti:

–il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

–lo Statuto Comunale;

–il Regolamento Comunale di Contabilità

Acquisito ed allegato il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

Dato atto che il presente provvedimento costituisce atto propedeutico ai sensi di legge all'approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 al quale sarà allegato per costituirne parte integrante e sostanziale ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs n. 267/2000.

Riconosciuta la necessità di apporre al presente atto l'immediata esecutività per le motivazioni contenute nel medesimo.

La votazione, espressa per alzata di mano, ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri Presenti n. 11

Consiglieri Astenuti n. 1 (Minonzio)

Voti Favorevoli n. 9

Voti Contrari n. 1 (Bosco)

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. Di confermare per l'anno 2024 le aliquote IMU già in vigore per l'anno 2023 e precisamente:

| | |
|--|--|
| Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale | Esclusi dalla nuova IMU |
| Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011. La detrazione è pari ad €. 200,00 | 6 per mille |
| Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello | 10,6 per mille con riduzione del 50 per cento della base |

| | |
|---|---------------------------------|
| stesso Comune (riduzione prevista a partire dalla data di registrazione del contratto e in presenza di dichiarazione) | imponibile |
| Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti | Esclusi dalla nuova IMU |
| Aliquota per immobili categoria catastale C/1 – C/3 ad uso strumentale per la propria attività dove viene svolta attività artigianale, commerciale al dettaglio, escluso settore terziario. Tali attività devono essere svolte dal proprietario, o parente ed affine entro il II grado, nonché dal conduttore nel caso di immobili acquistati in leasing. La riduzione non si applica qualora non vi sia il regolare svolgimento dell'attività. | 6 per mille |
| La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso | Esclusi dalla nuova IMU |
| Aliquota per le aree edificabili | 8,6 per mille |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1 per mille |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) | 2,5 per mille (esenti dal 2022) |
| Aliquota altri immobili locati | 10,6 per mille |
| Aliquota immobili in categoria catastale D1 ad uso strumentale dove viene svolta attività artigianale, escluso settore terziario. Tali attività devono essere svolte dal proprietario, o parente ed affine entro il II grado, nonché dal conduttore nel caso di immobili acquistati in leasing. La riduzione non si applica qualora non vi sia il regolare svolgimento dell'attività. | 7,6 per mille |
| Aliquota immobili classificati nel gruppo catastale D (anche locati) | 10,6 per mille |
| Aliquota per tutti gli altri immobili | 10,6 per mille |

3. Di provvedere all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione ai sensi all'art. 1 - comma 767 – della L.160/2019.
4. Di pubblicare il presente provvedimento, oltre che all'albo pretorio del Comune di Gazzada Schianno, anche nell'apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale, garantendone la massima visibilità.

Con separata, successiva votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri Presenti n. 11
 Consiglieri Astenuti n. 1 (Minonzio)
 Voti Favorevoli n. 9
 Voti Contrari n. 1 (Bosco)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
PAOLO TREVISAN

IL SEGRETARIO GENERALE
SALVATORE CURABA

(Atto Sottoscritto Digitalmente)